



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

#### Parere sullo

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «*Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*».

approvato nella seduta plenaria n. 140 del 31/01/2025  
tenutasi in modalità telematica

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è chiamato ad esprimere il proprio parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «*Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*».

Lo schema di decreto in oggetto introduce una serie di modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, con l'obiettivo di aggiornare la disciplina sulla valutazione del comportamento di studentesse e studenti, alla luce della Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*».

Il CSPI evidenzia che la valutazione ha per oggetto il processo formativo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e ha finalità formative ed educative, documentando lo sviluppo dell'identità personale e la crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni, sulla base di criteri definiti a livello collegiale e da Regolamenti di istituto che ne garantiscono l'omogeneità, l'equità e la trasparenza<sup>1</sup>. In particolare, si intende richiamare che «*la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado [...] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel*

---

<sup>1</sup> DPR 22 giugno 2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169», art. 5.



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

*rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare*<sup>2</sup>.

Il CSPI sottolinea che la valutazione del comportamento, di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, e l'impatto del comportamento sul percorso educativo e formativo sono strettamente connesse con le modificazioni apportate al DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante *"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*.

Il tema della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado era stato profondamente rivisto nello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifiche, in cui sono indicati i diritti (art. 2) e i doveri (art. 3) delle studentesse e degli studenti e sono, altresì, individuati, all'articolo 4, i comportamenti che configurano mancanze passibili di provvedimenti.

Nello Statuto si ribadisce la natura educativa e *"riabilitativa"* della sanzione, sottolineando che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti e sereni all'interno della comunità scolastica.

La valutazione del comportamento, quindi, riflette pienamente i valori e gli obiettivi educativi e formativi che la scuola si propone di promuovere. Si sottolinea, inoltre, che la responsabilità disciplinare è personale e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione delle discipline.

Il CSPI ritiene opportuna l'armonizzazione della disciplina in materia di valutazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, introdotta dal comma 1-*bis* all'articolo 4, attraverso l'esplicita indicazione che la valutazione finale e periodica nella scuola secondaria sia espressa con voto in decimi per tutte le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, posto che la normativa vigente prevede che la valutazione periodica e finale per il comportamento e l'insegnamento trasversale di Educazione civica sia espressa in decimi, con l'ulteriore indicazione che nel documento di valutazione, il voto numerico sia riportato anche in lettere.

Si ritiene, inoltre, positiva la disposizione per cui il voto di comportamento, attribuito in sede di scrutinio finale, debba riferirsi all'intero anno scolastico (comma 1-*bis*, art. 7), in quanto implica una valutazione basata su un'osservazione continuativa e sostiene l'importanza di un atteggiamento positivo costante, e si suggerisce che tale indicazione sia applicata sempre e non solo *"soprattutto"* in presenza di episodi di violenza o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

---

<sup>2</sup> DPR 22 giugno 2009, n. 122, recante "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", art. 7, comma 2.



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il novellato articolo 7 prevede, in particolare, rispetto all'assegnazione del voto di condotta:

- nella valutazione periodica, in caso di attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, il coinvolgimento della studentessa o dello studente in attività finalizzate all'approfondimento delle tematiche di cittadinanza attiva e solidale (sostituzione del comma 2);
- in sede di scrutinio finale, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, che il consiglio di classe sospenda il giudizio di ammissione alla classe successiva, anche in presenza di valutazioni positive in tutte le discipline, assegnando la predisposizione di un elaborato critico su tematiche inerenti alla cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato, entro la data prevista per l'integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, ovvero l'esito non positivo dell'elaborato stesso, determina la non ammissione dello studente alla classe successiva (comma 2-bis);
- in sede di scrutinio finale, l'attribuzione da parte del Consiglio di Classe con atto motivato (deliberazione motivata) di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, con conseguente non ammissione alla classe successiva. Tale deliberazione può essere adottata anche in presenza di comportamenti configurabili come gravi e reiterate mancanze disciplinari, atti di violenza o aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, nonché per violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

In merito alla modifica dell'articolo 4, al punto cinque, che novella il comma 5, stante l'innovazione per cui con un voto pari a sei decimi il giudizio è sospeso e differito, si ritiene opportuno, per maggiore chiarezza nell'applicazione da parte delle istituzioni scolastiche, in sede di scrutinio finale, e per omogeneità lessicale, anziché modificare "sei" con "sette", modificarlo con "superiore a sei".

Il CSPI chiede di valutare l'opportunità di valutare ai fini di una maggiore chiarezza, anche attraverso una nota di accompagnamento, le responsabilità e/o le figure deputate all'attuazione del processo, con particolare riferimento alla valutazione dell'approfondimento e dell'elaborato critico su tematiche inerenti alla cittadinanza attiva e solidale, coordinandosi anche con la Legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle modificazioni del DPR 24 giugno 1998, n. 249.

Alla modificazione apportate all'articolo 7, comma 2-ter, si chiede, altresì, sempre per le ragioni di cui sopra, di valutare l'opportunità di specificare il senso di "anche" e di richiamare l'articolo 4, commi 9 e 9-bis, e l'articolo 3, commi 1, 2, 5, di cui al DPR 24 giugno 1998, 249.

Rispetto alla novella del comma 4 all'articolo 4, volto ad aggiornare la disciplina del regolamento all'introduzione dei percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento (PCTO) in luogo dell'alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento alla valutazione di detti percorsi, si



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

richiama quanto indicato nelle Linee guida adottate con decreto ministeriale 4 settembre 2019, n. 774: *“La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione. Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica. [...] L’incidenza delle esperienze di PCTO sulla valutazione del comportamento è collegata all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante l’attività presso la struttura ospitante, essendo valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno”*.

Alla luce di quanto indicato il CSPI evidenzia la necessità di chiarire le modalità di valutazione dei percorsi assimilabili ai PCTO per i candidati interni ed esterni, anche ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 2024, n. 226<sup>3</sup>.

Il CSPI, infine, ritiene necessario accompagnare le istituzioni scolastiche nel percorso di valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.

Si evidenzia un refuso all’articolo 4, comma 1, punto 2.1 *“sostituto”* invece di *“sostituito”*.

Il CSPI, alla luce delle osservazioni proposte, esprime parere favorevole.

---

<sup>3</sup> DM 12 novembre 2024, n. 226, recante “Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62”.